



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente
della Commissione Albo
degli Odontoiatri*

**Al Signor Ministro della Salute
Prof. Orazio SCHILLACI**

PEC: spm@postacert.sanita.it
E-mail: segreteriaministro@sanita.it

Oggetto: Professione di Igienista dentale - quadro normativo vigente, apertura di studi professionali autonomi e tutela della salute e della sicurezza del paziente

Illustre Ministro,

la Commissione Albo Odontoiatri nazionale, organo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), ente pubblico non economico che agisce quale organo sussidiario dello Stato, ritiene opportuno sottoporre alla Sua attenzione alcune considerazioni in merito alle recenti iniziative assunte dalla Commissione di albo nazionale degli Igienisti dentali sul tema dell'autonomia professionale e dell'esercizio dell'attività di igiene dentale.

La CAO nazionale intende anzitutto ribadire che la questione deve essere affrontata nel pieno rispetto delle competenze proprie di ciascuna professione sanitaria, evitando contrapposizioni di carattere professionale e assumendo quale criterio prioritario la tutela della salute e della sicurezza del paziente, nonché l'appropriatezza e la continuità del percorso assistenziale in ambito odontoiatrico.

Sotto tale profilo, il quadro normativo vigente appare chiaro. L'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 marzo 1999, n. 137, nel definire il profilo professionale dell'Igienista dentale, stabilisce che le relative attività sono svolte "su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio dell'odontoiatria" e prevede che l'Igienista dentale svolga la propria attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale, sempre su indicazione dei predetti professionisti.

La riconosciuta autonomia professionale dell'Igienista dentale nell'ambito delle attività di propria competenza non può, pertanto, essere confusa con una piena autonomia funzionale e operativa rispetto all'Odontoiatra nel rapporto con il paziente.

Sul punto si è espressa in modo inequivoco la giurisprudenza amministrativa. Il Consiglio di Stato, Sezione III, con sentenza 9 marzo 2020, n. 1703, ha distinto l'autonomia del rapporto professionale dalla relazione funzionale necessaria alla tutela del paziente, affermando che l'evoluzione normativa verso una maggiore autonomia dell'Igienista dentale non è sufficiente a escludere la compresenza dell'Odontoiatra nella medesima struttura o studio e richiamando l'esigenza di una necessaria integrazione funzionale tra le due figure professionali.

Tale principio è stato da ultimo ribadito dal TAR Marche con sentenza 1° giugno 2026, n. 752, che ha confermato la necessità, nell'attuale quadro normativo, dell'indicazione e della compresenza dell'Odontoiatra, evidenziando come tale assetto risponda a esigenze di tutela della salute e di sicurezza del paziente e non determini alcuna subordinazione gerarchica tra le professioni, ciascuna delle quali conserva la propria autonomia e responsabilità per gli atti di rispettiva competenza.

Ne consegue che, a legislazione vigente, ferma restando la possibilità per l'Igienista dentale di esercitare la propria attività in regime libero-professionale, non è configurabile uno studio professionale autonomo ed esclusivo nel quale l'attività sia esercitata prescindendo dalla compresenza dell'Odontoiatra e dalla necessaria integrazione funzionale con quest'ultimo.

La CAO nazionale ritiene che questo dato debba costituire il necessario punto di riferimento di ogni valutazione istituzionale sulla materia. La tutela della salute non può essere ricondotta a una mera delimitazione di ambiti professionali, ma impone che l'organizzazione dell'assistenza odontoiatrica garantisca al paziente un percorso clinico appropriato e sicuro, nel quale siano assicurate la valutazione odontoiatrica, l'indicazione alla prestazione e la possibilità di intervento dell'Odontoiatra quando le condizioni cliniche lo richiedano.

In tale quadro, la CAO nazionale ritiene che ogni eventuale iniziativa ministeriale debba muovere dal rispetto della disciplina vigente e dei principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa, con particolare riguardo alla tutela della salute, alla sicurezza delle cure e alla necessaria integrazione funzionale tra Odontoiatra e Igienista dentale.

La Commissione ritiene altresì indispensabile che la CAO nazionale sia coinvolta in ogni eventuale sede istituzionale di approfondimento che incida sull'organizzazione dell'assistenza odontoiatrica e sui rapporti funzionali tra le professioni che vi operano, affinché possano essere adeguatamente rappresentate le esigenze di tutela del paziente e di sicurezza delle prestazioni.

Confidando nella Sua attenzione, si resta a disposizione per ogni utile interlocuzione istituzionale.

Dott. Andrea Senna

ANDREA
SENNA
01.10.2026
13:10:25
GMT+02:00



MF